

Dott. Paolo VERNERO
Commercialista
Revisore Legale
Consulente del Giudice
Docente a contratto presso
Università di Torino

Dott. Livio MANAVELLA
Commercialista
Revisore Legale
Consulente del Giudice

Dott.ssa Laura CAREGGIO
Commercialista
Revisore Legale

Dott.ssa Benedetta PARENA
Commercialista
Revisore Legale

Avv. Maria Francesca ARTUSI
Avvocato penalista

Dott.ssa Silvia BARBERA
Commercialista
Revisore Legale

DIRECTOR

Rag. Emilia BERTINETTI
Consulente Tributario

OF COUNSEL

Dott. Federico CATTAROSI
Commercialista
Revisore Legale

Dott.ssa Marta REVELLO
Commercialista
Revisore Legale

Avv. Raffaele BATTAGLINI
Avvocato diritto societario

Avv. Emanuela DE SABATO
Avvocato diritto societario

Dott. Renato GIORCELLI



Torino lì, 26/07/2022

Egregi Clienti

Loro Sedi

CIRCOLARE N. 3/2022

Gentili clienti,

trasmettiamo la circolare n. 3/2022 dedicata alle ultime novità in materia fiscale.

Restiamo a Vs. disposizione per ogni chiarimento e con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Informiamo i Sig.ri Clienti che in occasione delle vacanze estive Vernero & Partners STP e Data Logos osserveranno i seguenti giorni di chiusura:

dal 8 agosto 2022 al 26 agosto 2022 compresi.

Dal 29 agosto riprenderanno tutte le attività.

Vernero & Partners Tax – Legal STP Srl

Data Logos & Partners Srl

RUBRICA DELLA CIRCOLARE N. 3/2022

PRINCIPALI NOVITA' – “Decreto Aiuti”	3
Art.1 quater, commi 1-2 : RIDUZIONE ALIQUOTA IVA NEL SETTORE DEL GAS	3
Art. 14, commi 1 -1bis: SUPERBONUS E MODIFICA ALLE NORME SULLA CESSIONE DEI CREDITI	3
Art. 15 – bis: RATEIZZAZIONE DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO	4
Art. 16: MISURE TEMPORANEE DI SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA' DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	4
Art. 21: MAGGIORAZIONE CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI IMMATERIALI	5
Art. 22: CREDITO DI IMPOSTA FORMAZIONE 4.0	6
Art. 25-bis: BUONO DA 10.000 euro PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE	7
PRINCIPALI NOVITA' – “Decreto Semplificazioni”	8
Art. 3: MODIFICHE SCADENZE FISCALI	8
Art. 7: MODIFICHE VALIDITA' ATTESTAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO	8
Art. 12: MODIFICA DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI ESTEROMETRO	9
Art. 9: ABROGAZIONE DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA... ..	10
TEMI VARI	10
DELIBERA 2022 DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI AI SOCI	10
OBBLIGO PAGAMENTI POS	12
BUONI BENZINA - bonus carburante ai dipendenti	12
AUTODICHIARAZIONE AIUTI DI STATO	13
NUOVI SOGGETTI CON OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA	14
SEGNALAZIONE DA PARTE DEI CREDITORI PUBBLICI QUALIFICATI - articolo 25- novies D. Lgs. 14/2019	15

PRINCIPALI NOVITA' – “Decreto Aiuti”

In Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15.07.2022 è stata pubblicata la legge di conversione del Decreto Aiuti (L.91/2022, di conversione, con modificazioni, del D.L. 50/2022).

Si riportano di seguito alcune delle novità previste nel decreto.

Art.1 quater, commi 1-2 : RIDUZIONE ALIQUOTA IVA NEL SETTORE DEL GAS

L'aliquota Iva ridotta del 5% viene estesa anche alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate in riferimento ai consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022.

L'articolo 2 D.L. 130/2021 aveva già previsto una prima riduzione dell'Iva per l'ultimo trimestre 2021, poi seguita da un'estensione al primo e secondo trimestre 2022 (articolo 2 D.L. 17/2022).

Art. 14, commi 1 -1bis: SUPERBONUS E MODIFICA ALLE NORME SULLA CESSIONE DEI CREDITI

L'art. 14, comma 1, 1 bis prevede che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo tenuto dalla Banca d'Italia, sia sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti (intendendosi per tali le persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale) che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.

La nuova previsione si applica anche alle cessioni/sconti in fattura comunicati all'Agenzia delle entrate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione (ovvero prima del 16.07.2022).

Art. 15 – bis: RATEIZZAZIONE DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO

La soglia per ottenere la rateizzazione con modalità semplificata, per ogni singola cartella, del pagamento delle somme iscritte a ruolo è incrementata fino a 120.000 euro (in luogo di 60.000 euro). Oltre questa soglia il contribuente dovrà documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

In forza delle nuove disposizioni il beneficio decade a seguito del mancato pagamento di otto rate (in luogo di cinque) anche non consecutive.

Si precisa inoltre che la decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.

Art. 16: MISURE TEMPORANEE DI SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA' DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Non subisce modifiche in sede di conversione in legge l'art. 16 che inserisce un comma alla "Legge di bilancio 2022" in considerazione delle esigenze di liquidità derivanti dall'interruzione delle catene di approvvigionamento o dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, dovuti alla situazione Russia-Ucraina; fino al 31.12.2022 la garanzia del Fondo può essere concessa su finanziamenti individuali, concessi successivamente al 18.05.2022 e destinati a finalità di investimento o copertura dei costi del capitale di esercizio, alle seguenti condizioni:

- per le esigenze di cui al comma 55, numero 2), nella misura massima del 90%, in favore di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici, quali, a titolo esemplificativo quelli volti a soddisfare il fabbisogno energetico con energie provenienti da forme rinnovabili, a effettuare investimenti in misure di efficienza energetica che riducono il consumo di energia assorbito dalla produzione economica, a effettuare investimenti per ridurre o diversificare il consumo di gas naturale ovvero a migliorare la resilienza dei processi aziendali rispetto a oscillazioni eccezionali dei prezzi sui mercati dell'energia elettrica;
- entro il limite di 5 milioni di euro,
- a titolo gratuito, nei confronti delle imprese, localizzate in Italia, che operino in uno o più dei settori o sottosettori particolarmente colpiti;
- ad esclusione delle imprese soggette alle sanzioni adottate dall'Unione europea, comprese quelle specificamente elencate nei provvedimenti che comminano tali sanzioni, quelle possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea e quelle che operano nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea, nella misura in cui il rilascio della garanzia pregiudichi gli obiettivi delle sanzioni in questione.

***Art. 21: MAGGIORAZIONE CREDITO DI IMPOSTA PER
INVESTIMENTI IN BENI IMMATERIALI***

Per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali agevolabili con credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali, effettuati:

- a decorrere dal 01.01.2022 e fino al 31.12.2022, ovvero
- entro il 30.06.2023, a condizione che entro la data del 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, la misura del credito d'imposta di cui sopra è elevata al 50%.

Art. 22: CREDITO DI IMPOSTA FORMAZIONE 4.0

Il credito d'imposta è riconosciuto in misura del:

- 70% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300 mila euro per le piccole imprese, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di prossima emanazione e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale;
- 50% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250 mila euro per le medie imprese, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di prossima emanazione e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale;
- 30% delle spese ammissibili per le grandi imprese nel limite massimo annuale di 250 mila euro.

Con riferimento ai progetti di formazione avviati successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, che non soddisfa le condizioni previste dall'art. 22, comma 1, del citato decreto, le misure del credito d'imposta sono rispettivamente diminuite al 40 per cento e al 35 per cento.

Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti spese:

- spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
- costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
- Sono ammissibili anche le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell'allegato A della legge n. 205 del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili.

Art. 25-bis: BUONO DA 10.000 euro PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE

Sino al 31 dicembre 2022, alle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia è riconosciuto un buono del valore di 10.000 euro. Le manifestazioni devono rientrare nel calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle provincie autonome.

PRINCIPALI NOVITA' – “Decreto Semplificazioni”

Nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21.06.2022 è stato pubblicato il D.L. 73/2022 (“Decreto Semplificazioni”), che interviene su vari ambiti di interesse per gli operatori tramite disposizioni che mirano a razionalizzare l’ordinamento, in particolare a livello fiscale.

Si riportano di seguito alcune delle novità previste nel decreto.

Art. 3: MODIFICHE SCADENZE FISCALI

L’articolo 3 modifica il calendario fiscale, prevedendo che:

- la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative (LIPE) al secondo trimestre – attualmente prevista per il 16 settembre – debba essere trasmessa entro il 30 settembre.
- l’invio degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari (cd. INTRASTAT) debbano essere presentati entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento.

Art. 7: MODIFICHE VALIDITA' ATTESTAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO

Fino ad ora, l’attestazione aveva validità per il singolo contratto per il quale era stata richiesta. Per effetto della modifica apportata dall’art. 7 del DL 73/2022, invece, la stessa attestazione “può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell’immobile o dell’Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce”.

**Art. 12: MODIFICA DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI
ESTEROMETRO**

Come precisato nella nostra comunicazione del 17.12.2021, per effetto della modifica legislativa i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato devono essere trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate dai soggetti passivi tranne nelle seguenti ipotesi:

- operazioni documentate da bollette doganali;
- operazioni documentate da emissione o ricezione di fatture elettroniche;
- operazioni, purché di importo singolarmente non superiore ad euro cinquemila, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia.

Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal **01.07.2022**:

- la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
- la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.”.

Per la procedura operativa che sarà attuata si rimanda alla nostra comunicazione del 17.12.2021.

Art. 9: ABROGAZIONE DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA

Sono abrogati i commi 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies della legge n. 148 del 2011, che disciplinano appunto la condizione fiscale della perdita sistematica. Tale abrogazione opera a partire dal periodo d'imposta 2022.

Nell'attuale Modello Redditi 2022, riferito al 2021, la disciplina risulterà pertanto pienamente applicabile.

A partire dal Modello Redditi 2023, riferito al 2022, quindi, non saranno previste più penalizzazioni in caso di conseguimento di perdite fiscali per cinque periodi d'imposta.

Nessuna modifica è prevista con riferimento alla disciplina delle società di comodo di cui all'art. 30 della legge n. 724 del 1994 (che sarà quindi applicabile anche in futuro).

TEMI VARI

DELIBERA 2022 DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI AI SOCI

In riferimento alla tassazione dei dividendi, si precisa che, nel caso dei dividendi distribuiti da società residenti e derivanti da partecipazioni qualificate, la tassazione da applicare a partire dal 2019 (redditi 2018) dipende dal soggetto destinatario dei dividendi medesimi ovvero:

- ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 26% sull'intera base imponibile per le persone fisiche non in regime di impresa. Il contribuente persona fisica non dovrà riportare nulla in dichiarazione dei redditi poiché in questo caso è la società stessa che effettua e versa la ritenuta d'acconto;

- base imponibile pari al 58,14% (esenzione del 41,86%) per le persone fisiche operanti in regime di impresa (ditte individuali) e le società di persone. Su tale base imponibile si applicheranno le aliquote IRPEF ordinarie;
- base imponibile pari al 5% (esenzione del 95%) per le società di capitali.

Per i dividendi distribuiti da società residenti e derivanti questa volta da partecipazioni non qualificate, la tassazione da applicare dipende sempre dal soggetto destinatario dei dividendi medesimi ovvero:

- ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 26% per le persone fisiche non titolari di partita IVA. Il contribuente persona fisica non dovrà riportare nulla in dichiarazione dei redditi poiché in questo caso è la società stessa che effettua e versa la ritenuta d'acconto;
- ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 15% per le persone fisiche non titolari di partita IVA residenti all'estero;
- base imponibile pari al 58,14% (esenzione del 41,86%) per le persone fisiche titolari di partita IVA e le società di persone. Su tale base imponibile si applicheranno le aliquote IRPEF ordinarie;
- base imponibile pari al 5% (esenzione del 95%) per le società di capitali. Attenzione: in questo caso l'esenzione è totale se la società considerata ha optato per il regime di trasparenza (tassazione in IRPEF direttamente in capo ai soci).

La norma introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 aveva equiparato la tassazione dei dividendi qualificati alla tassazione dei dividendi non qualificati, con la previsione di una disciplina transitoria:

“per le distribuzioni di utili deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 si applicano le regole precedenti.

Di conseguenza, per gli utili maturati sino all'esercizio 2017 si dovrà operare come segue:

- tassazione progressiva Irpef sul 40% dei dividendi distribuiti ai soci detentori di partecipazioni qualificate sino al 31 dicembre 2007 (periodo in cui l'aliquota Ires era al 33%);
- tassazione progressiva Irpef sul 49,72% dei dividendi distribuiti ai soci detentori di partecipazioni qualificate sino al 31 dicembre 2016 (periodo in cui l'aliquota Ires era al 27,50%);
- tassazione progressiva Irpef sul 58,14% dei dividendi distribuiti ai soci detentori di partecipazioni qualificate sino al 31 dicembre 2017 (periodo attuale in cui l'aliquota Ires è fissata al 24%).

OBBLIGO PAGAMENTI POS

Tutti i soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali dal 30 giugno 2022 devono obbligatoriamente avere il Pos e accettare pagamenti elettronici.

Nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del citato comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento”.

BUONI BENZINA - BONUS CARBURANTE AI DIPENDENTI

Con la circ. 14.7.2022 n. 27, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione al c.d. “bonus carburante ai dipendenti” di cui all'art. 2 del DL 21/2022.

Tra i numerosi chiarimenti, si segnalano i seguenti:

- i buoni carburante possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam e senza necessità di preventivi accordi contrattuali;
- tali buoni possono sostituire i premi di risultato, in esecuzione di contratti;
- rientra nel beneficio anche l'erogazione di buoni per la ricarica di veicoli elettrici;
- in merito al rapporto con il limite di 258,23 euro, se, ad esempio, il valore dei buoni benzina è pari a 250,00 euro e quello degli altri benefit è pari a 200,00 euro, l'intera somma di 450,00 euro non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente, poiché l'eccedenza di 50,00 euro relativa ai buoni benzina confluisce nell'importo ancora capiente degli altri benefit di cui all'art. 51 co. 3 del TUIR;
- il costo connesso all'acquisto dei buoni carburante è integralmente deducibile dal reddito d'impresa ai sensi dell'art. 95 del TUIR.

AUTODICHIARAZIONE AIUTI DI STATO

Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 143438 del 27.04.2022 sono stati definiti:

- le modalità,
- i termini di presentazione e
- il contenuto,

dell'autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 del c.d. "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19".

Con il medesimo provvedimento sono state, altresì, definite le modalità di restituzione nonché le modalità tecniche con cui l’Agenzia delle entrate rende disponibili ai Comuni le autodichiarazioni presentate dagli operatori economici.

Tenuto conto di quanto previsto dal “Decreto Semplificazioni”, con il quale sono stati prorogati i termini di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel Registro Nazionale degli Aiuti di stato (RNA) per l’Amministrazione finanziaria, al fine di concedere ai beneficiari dei predetti aiuti un più ampio lasso di tempo per compilare e inviare l’autodichiarazione da parte degli operatori, il provvedimento n. 233822 del 22.06.2022 ha modificato parimenti i termini di presentazione di tale ultima comunicazione.

L’autodichiarazione per gli aiuti di Stato dovrà essere presentata entro il 30.11.2022 (in luogo dell’originaria scadenza del 30.06.2022).

NUOVI SOGGETTI CON OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

Si ricorda che l’art. 18 del DL 36/2022 ha previsto l’introduzione, a decorrere dal 1° luglio 2022, dell’obbligo di emissione della fattura elettronica via Sistema di Interscambio (SdI) anche per:

- i) i soggetti in regime forfetario;
- ii) i soggetti in regime di vantaggio (cd “minimi”) e;
- iii) le associazioni sportive dilettantistiche in regime 398/91 che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi da attività commerciale per un importo non superiore a € 65.000.

L’obbligo di fatturazione elettronica è comunque escluso (sino al 31/12/2023) per i soggetti (forfetari, minimi o ASD) che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a € 25.000 ragguagliati ad anno.

L'adozione della fatturazione elettronica consente anche la riduzione di due anni dei termini di accertamento (ai fini IVA e dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo) nel caso in cui, al contempo, sia garantita la tracciabilità di tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati di ammontare superiore a € 500.

**SEGNALAZIONE DA PARTE DEI CREDITORI PUBBLICI
QUALIFICATI - ARTICOLO 25-NOVIES D. LGS. 14/2019**

L'articolo 25-novies D. Lgs. 14/2019 (in vigore dal 15 luglio , fino a quando opererà l'articolo 30sexies D.L. 152/2021), prevede obblighi di segnalazione capo ai creditori pubblici qualificati, ovvero:

- Inps,
- l'Inail,
- l'Agenzia delle entrate,
- l'Agenzia delle entrate-riscossione.

I citati enti sono chiamati ad inviare apposite segnalazioni a mezzo pec (o, in mancanza, con raccomandata con avviso di ricevimento) all'imprenditore, e, ove esistente, all'organo di controllo, ovvero al Presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale.

Sono oggetto di segnalazione:

- per l'**Inps**, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore: (i) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000; (ii) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'importo di euro 5.000;
- per l'**Inail** l'esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore all'importo di euro 5.000;

- per l'**Agenzia delle entrate**, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'Iva, risultante dalle liquidazioni periodiche trasmesse, superiore a 5.000 euro;
- per l'**Agenzia delle entrate-riscossione**, l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, auto dichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all'importo di euro 100.000, per le società di persone, all'importo di euro 200.000 e, per le altre società, all'importo di euro 500.000.

Le segnalazioni sono inviate:

- dall'Agenzia delle entrate entro 60 giorni dal termine di presentazione delle Liquidazioni periodiche, a partire dalle comunicazioni periodiche Iva relative al primo trimestre 2022;
- dall'Inps, dall'Inail e dall'Agenzia entrate-riscossione entro 60 giorni dal verificarsi della condizione che legittima la segnalazione. L'Inps invierà la comunicazione in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022, mentre l'Inail invierà la segnalazione con riferimento ai debiti accertati a decorrere dall'entrata in vigore del decreto. L'agenzia delle entrate-Riscossione, da ultimo, trasmetterà la segnalazione in relazione ai carichi affidati allo stesso agente della riscossione a decorrere dal 1°luglio 2022.

La presente circolare è redatta a solo scopo informativo per i clienti di Venero & Partners Tax – Legal STP Srl e per chiunque ne voglia usufruire esclusivamente a scopo consultativo; ne è pertanto vietata la riproduzione/pubblicazione. Le informazioni fornite nella circolare si basano su fonti ritenute affidabili ed in buona fede ovvero di dominio pubblico; in ogni caso nessuna responsabilità può essere imputata a Venero & Partners Tax – Legal STP srl per eventuali incompletezze e/o inesattezze e/o omissioni. Si rileva che i contenuti sono stati elaborati alla data di pubblicazione della circolare. Gli stessi potrebbero subire in futuro eventuali modifiche e/o aggiornamenti e/o integrazioni.